



AVV. LUCA BARBARI

Costituire una rete d'impresa

Cos'è il contratto di rete d'impresa

La rete d'impresa è un contratto con comunione di scopo, un accordo con il quale più imprese si impegnano a collaborare al fine di creare una aggregazione funzionale, accrescendo la capacità innovativa e la competitività dei singoli aderenti, oltre che della rete stessa.

È una modalità di collaborazione che consente a soggetti giuridici autonomi di cooperare in forme non standardizzate, attraverso un contratto volto a raggiungere obiettivi condivisi.

Si tratta di una opportunità che la legge offre alle imprese: aggregarsi preservando l'autonomia giuridica ed operativa. Attraverso la collaborazione all'interno di una rete d'impresa si può infatti conseguire un accrescimento delle capacità innovative e competitive delle aziende partecipanti.

Finalità e ambiti di applicazione:

Tra le varie opportunità consentite, il contratto di rete fra imprese permette di partecipare a gare pubbliche, ricevere finanziamenti e contributi, distaccare proprio personale ad altri soggetti della rete. La flessibilità della tipologia contrattuale consente di utilizzare il contratto di rete d'impresa in svariati settori e per la costituzione di collaborazioni diversificate.

Chi può far parte di una rete di imprese

Possono stipulare un contratto di rete tutti gli imprenditori, le imprese, i consorzi, a prescindere dalle loro dimensioni o dalla forma giuridica, purché aventi sede o operanti in Italia.

I contenuti del contratto di rete d'impresa

La legge impone un contenuto formale minimo, lasciando alle parti contraenti la facoltà di personalizzare i contenuti del rapporto. Gli elementi essenziali per poter costituire la rete sono l'indicazione della denominazione di ogni impresa partecipante alla rete, l'indicazione degli obiettivi di aumento di competitività e/o innovazione dei partecipanti, e le modalità per verificare il raggiungimento degli obiettivi, l'individuazione di diritti e obblighi di ciascun contraente e le modalità di organizzazione dello scopo comune, la durata del contratto e le eventuali modalità di adesioni di ulteriori contraenti.



AVV. LUCA BARBARI

Il programma di rete, cioè la pianificazione che le imprese concordano di intraprendere per accrescere la propria capacità innovativa e la competitività, può riguardare lo scambio di informazioni, di prestazioni, o l'esercizio in comune di una o più attività.

La rete può acquisire soggettività giuridica qualora si preveda l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune, e la possibilità di svolgere attività con i terzi, anche di carattere commerciale. In tal caso nella corrispondenza e negli atti devono essere indicati la sede, l'ufficio del registro cui la rete è iscritta e il numero di iscrizione.

La veste formale del contratto di rete

Il contratto richiede una veste formale per scopi di pubblicità. Deve pertanto essere redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o per scrittura privata firmata digitalmente da ciascun legale rappresentante d'impresa.

Riferimenti normativi:

Il contratto di rete d'impresa, introdotto dal legislatore per la prima volta nel 2009, è stato più volte rivisitato (D.L. 78/2010, Legge n. 134/2012, Legge n. 221/2012) e rafforzato (Legge n. 228/2012, Legge 147/2013, Legge 190/2014). è disciplinato dall'art. 3, commi 4-ter e ss. del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 (convertito nella Legge n. 33 del 9 aprile 2009):

“4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

1) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;

2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;

si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo

7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

- a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
- b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
- d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
- e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
- f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.

4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il



AVV. LUCA BARBARI

contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta".

Contatti:

Per maggiori informazioni e per ricevere una consulenza personalizzata contattare lo studio ai seguenti recapiti: Telefono: 059-211068 email: avv.lucabarbari@gmail.com